

SENTENZA N. 644

N. R.G. 947/2015

30 OTT. 2017

fasc. n. 847/15  
Cronol. 6207/17  
Repert. 1240/17



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE di FERMO

in composizione monocratica, nella persona del ~~Giudice~~  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 947/2015 promossa da:

~~MARIA TERESA~~ (C.F. ~~XXXXXXXXXXXX~~), ~~LEONARDO~~ (C.F. ~~XXXXXXXXXXXX~~),  
~~XXXXXXXXXXXX~~ (C.F. ~~XXXXXXXXXXXX~~), ~~XXXXXXXXXXXX~~ (C.F. ~~XXXXXXXXXXXX~~), ~~XXXXXXXXXXXX~~  
~~XXXXXXXXXXXX~~ (C.F. ~~XXXXXXXXXXXX~~), ~~XXXXXXXXXXXX~~ (C.F. ~~XXXXXXXXXXXX~~),  
e ~~XXXXXXXXXXXX~~ (C.F. ~~XXXXXXXXXXXX~~), tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti ~~XXXXXXXXXXXX~~  
~~Oliviero~~ e ~~Oliviero~~ ~~XXXXXXXXXXXX~~ procura a margine del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.;

ATTORI

contro

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, contumace;

CONVENUTA

e

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
(C.F. 8021330584), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura  
Distrettuale dello Stato di Ancona;

INTERVENUTO

CONCLUSIONI:

Per gli attori:

" Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis,

- dichiarare e inammissibili e/o improponibili le eccezioni introdotte in causa dal Ministero degli  
Esteri e della Cooperazione Internazionale;

- in subordine e salvo gravame, rigettare le eccezioni di, nullità prescrizione e di  
decadenza/inammissibilità proposte da detto Ministero perché infondate e, accertato e dichiarato che i  
crimini e i fatti reato da qualificarsi come crimini di guerra e/o contro l'umanità e le conseguenze di  
essi così come descritti e qualificati in narrativa sono avvenuti per decisione e a iniziativa degli organi  
statuali rappresentativi del Terzo Reich e a opera e/o con il concorso di militari dell'esercito tedesco,  
condannare la Repubblica Federale di Germania, quale Ente succeduto al Terzo Reich (ufficialmente  
Deutsches Reich e poi GroBeDeutsches Reich) e, occorrendo, in solido il Ministero delle Finanze e il  
Ministero degli Esteri di detta Repubblica in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore a  
risarcire in favore dei ricorrenti, nella qualità espressa, tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali  
compreso il danno esistenziale cagionati da quei crimini e da quei fatti, danni da liquidare in questo

giudizio ove occorra anche in via equitativa, nella misura di €. 100.000 o in quella diversa misura ritenuta di giustizia per ciascun soldato deportato, oltre al danno da ritardo nella misura del 4% da calcolare sulla somma devalutata al 1/1/1945 e rivalutata di anno in anno fino alla pubblicazione della sentenza;

- in subordine e salvo gravame, ritenere che le criminose condotte descritte abbiano, sul piano civilistico, dato luogo a indebito arricchimento in favore della Repubblica Federale di Germania, nella qualità sopra spiegata, e conseguentemente condannarla, occorrendo in solido coi Ministeri sopra indicati, a pagare ai ricorrenti, nella qualità, il giusto indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. che sarebbe spettato ai loro congiunti predetti, pur sempre considerando, ai fini di condanna, la rivalutazione monetaria e gli interessi dal dì del fatto alla liquidazione effettiva;

- condannare i convenuti e l'intervenuto al rimborso delle spese, liquidandone l'ammontare insieme con i compensi di difesa, da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano **antistatari** avendo in parte anticipato le prime e non avendo riscosso i secondi.”.

Per il **MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**: “Come in atti.”.

#### FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato alla Repubblica Federale di Germania, gli odierni attori chiedevano al Tribunale di Fermo “... accertato e dichiarato che i crimini e i fatti reato da qualificarsi come crimini di guerra e/o contro l'umanità e le conseguenze di essi così come descritti e qualificati in narrativa sono avvenuti per decisione e a iniziativa degli organi statuali rappresentativi del Terzo Reich e a opera e/o con il concorso di militari dell'esercito tedesco, condannare la Repubblica Federale di Germania, quale Ente succeduto al Terzo Reich (ufficialmente Deutsches Reich e poi GroBeDeutsches Reich) e, occorrendo, in solido il Ministero delle Finanze e il Ministero degli Esteri di detta Repubblica in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore a risarcire in favore dei ricorrenti, nella qualità espressa, tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali compreso il danno esistenziale cagionati da quei crimini e da quei fatti, danni da liquidare in questo giudizio ove occorra anche in via equitativa, nella misura di €. 100.000 o in quella diversa misura ritenuta di giustizia per ciascun soldato deportato, oltre al danno da ritardo nella misura del 4% da calcolare sulla somma devalutata al 1/1/1945 e rivalutata di anno in anno fino alla pubblicazione della sentenza”.

A fondamento della domanda detti ricorrenti - e, segnatamente, [redacted], quale erede del padre [redacted], nonché quale erede e successore di [redacted], moglie di [redacted] e madre di essa ricorrente, [redacted] V. [redacted] D. [redacted], e M. [redacted] [redacted], quali eredi del loro padre [redacted] V. [redacted], ed anche quali eredi e successori di A. [redacted], moglie di [redacted] [redacted] e loro madre, G. [redacted] e I. [redacted], quali eredi del loro padre P. [redacted] [redacted], ed anche quali eredi e successori di L. [redacted], moglie di P. [redacted] [redacted] e loro madre,- affermavano:

- che [redacted], durante la seconda guerra mondiale militare di leva del Regio Esercito Italiano con matricola n. 18833, appartenente al 14° Reggimento Fanteria “Chieti”, dopo l'armistizio dell'8/9/1943, mentre si trovava in Grecia in servizio militare attivo, era stato catturato dalle forze militari tedesche e deportato in Germania, in Stammlager XI B - Fallingbostelm, con matricola internato n. 52421, per essere avviato ai lavori forzati, ai quali fu assoggettato dapprima per la raccolta, carico e scarico di barbabietole e patate e poi in una fabbrica per la costruzione di componenti di missili V1 e V2, sino al termine del conflitto bellico, avvenuto il 2/5/1945, mentre la sua liberazione avvenne l'8/5/1945 ed il suo ritorno a casa il 21/8/1945;
- che [redacted], durante la seconda guerra mondiale militare di leva del Regio Esercito Italiano con matricola n. 24360, appartenente al 23° Reggimento Fanteria, dopo l'armistizio

dell'8/9/1943, mentre si trovava nell'Italia settentrionale in servizio militare attivo, era stato catturato dalle forze militari tedesche e deportato in Germania, a Mathausen e poi nel sottocampo Gusen di detta località, per essere avviato ai lavori forzati, ai quali fu assoggettato in una fabbrica di munizioni, sino al termine del conflitto bellico, avvenuto il 2/5/1945, mentre la sua liberazione avvenne l'8/5/1945 ed il suo ritorno a casa il 28/7/1945;

- che XXXXXXXXXX, durante la seconda guerra mondiale militare di leva del Regio Esercito Italiano con matricola n. 25393, appartenente al 1° Reggimento Artiglieria "Cacciatori delle Alpi" e poi trasferito alla 25° Sezione Sanità, dopo l'armistizio dell'8/9/1943, a Lubiana (Yugoslavia) in servizio militare attivo, era stato catturato in Albania dalle forze militari tedesche e deportato in Germania, in Stammlager VI F – Blochold Westfal con matricola internato n. 55562, per essere avviato ai lavori forzati, ai quali fu assoggettato, come saldatore in una fabbrica di componenti per cannoni, sino al termine del conflitto bellico, avvenuto il 2/5/1945, mentre la sua liberazione avvenne l'8/5/1945 ed il suo ritorno a casa il 25/8/1945;
- che detti militari furono sottomessi durante la deportazione ad un regime durissimo di lavori forzati, in condizioni di schiavitù e privati dei più elementari diritti umani e della loro dignità, tanto che al loro rientro in Italia, dopo circa due anni di prigionia, a causa delle loro condizioni fisiche e di salute e del loro stato di dimagrimento, erano iriconoscibili anche agli stessi loro familiari;
- che ad essi fu riservata la sorte dei militari italiani che, dopo la caduta del Fascismo, non avendo operato la scelta in favore della Repubblica Sociale Italiana, a fianco dei tedeschi, o della Germania, persero lo *status* di prigionieri di guerra ed assunsero quello di Internati Militari Italiani, con conseguente loro sottomissione ad un regime giuridico che li poneva al di fuori del trattamento previsto dalla Convenzione di Ginevra del 1929 e li privava altresì dell'assistenza della Croce Rossa Internazionale, esponendoli a condizioni di vita e di lavoro dettate dall'assoluto arbitrio di coloro che li avevano deportati.

In diritto affermavano che nell'ambito dei crimini contro l'umanità si annoveravano anche lo sterminio e la deportazione della popolazione civile ed in quello dei crimini di guerra, tra altri, il maltrattamento e la deportazione per lavori forzati o per qualsiasi altro scopo delle popolazioni civili dei territori occupati e l'asservimento ed il maltrattamento di prigionieri di guerra e che detti crimini, in base al diritto internazionale, erano imprescrittibili, con conseguente imprescrittibilità del diritto al risarcimento del danno subito a causa degli stessi.

La Repubblica Federale di Germania non si costituiva, provvedendo tuttavia all'invio, da parte della propria Ambasciata, di raccomandata con allegata "Nota Verbale 2/15" nella quale - richiamando la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 3 febbraio 2012, che aveva affermato la violazione, da parte della Repubblica Italiana, dell'obbligo di rispettare l'immunità giurisdizionale della Repubblica Federale di Germania dinanzi ai tribunali italiani, per avere consentito l'instaurazione di cause civili fondate su violazioni del diritto internazionale umanitario commesse dal Terzo Reich tra il 1943 ed il 1945 - affermava che "La ripresa o prosecuzione di procedimenti basati su violazioni del diritto internazionale umanitario da parte del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale rappresenterebbe una nuova violazione dell'immunità giurisdizionale di cui gode la Repubblica Federale di Germania" (cfr. pag. 2 della nota cit., allegata al fascicolo d'ufficio).

Con comparsa di intervento volontario adesivo ex art. 105, secondo comma, c.p.c., si costituiva il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, intervenendo in favore della Repubblica Federale di Germania ed eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto azionato nonché "la inammissibilità/decadenza del diritto al risarcimento/indennizzo" sia sulla base dell'accordo di Bonn del 6.2.1961, c.d. "Accordo deportati", ratificato con l. n. 404/1963 e reso esecutivo con D.P.R. n. 2043 del 6 ottobre 1963, che dell'Accordo italo-tedesco del 2.6.1961 posto in esecuzione con D.P.R. n. 1263/1962.

Disposto il mutamento del rito, l'istruttoria si articolava in produzione di documenti ed in prova testimoniale.



Assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni, soltanto gli attori depositavano comparsa conclusionale.

Deve preliminarmente essere dichiarata l'irricevibilità della lettera raccomandata a/r in data 11 novembre 2015, recante nell'oggetto l'indicazione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo del presente giudizio : con essa il Capo della Divisione Legale e Consolare dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania ha trasmesso a questo giudice una nota dalla medesima Ambasciata indirizzata al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ma qualsiasi interlocuzione delle parti con il giudice non può avvenire direttamente, essendo le parti personalmente prive di *ius postulandi*, bensì nelle forme e attraverso gli atti del difensore al quale è stata rilasciata procura.

L'irritualità della detta missiva – siccome inidonea a essere qualificata in termini di atto processuale - preclude in radice la possibilità che essa venga presa in considerazione (cfr. sul punto Cass. Sez. Un. n. 15812/16).

Ancora in via preliminare va ritenuta l'inammissibilità dell'intervento spiegato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, espressamente qualificato da quest'ultimo intervento volontario adesivo ex art. 105, secondo comma, c.p.c.,

Infatti, nella contumacia della convenuta Repubblica Federale di Germania, corre l'obbligo di rilevare che *"L'intervento adesivo dipendente, previsto dall'art. 105, comma 2, c.p.c., dà luogo ad un giudizio unico con pluralità di parti, nel quale i poteri dell'intervenuto sono limitati all'espletamento di un'attività accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata, potendo egli sviluppare le proprie deduzioni ed eccezioni unicamente nell'ambito delle domande ed eccezioni proposte da detta parte"* (Cass. 16 novembre 2006, n. 24370) : nella specie, essendo rimasta contumace la parte adiuvata, *id est* la Repubblica Federale di Germania, l'interventore che ha spiegato intervento adesivo non può proporre alcuna domanda né eccezioni, che risultano pertanto inammissibilmente sollevate dal detto Ministero, *ut supra* specificato.

Pur nella inammissibilità di tale intervento adesivo dipendente, a cui consegue che rimane assorbita nella stessa ogni eccezione sollevata dall'interventore, merita di essere affrontata d'ufficio la questione della giurisdizione del giudice italiano nella presente fattispecie, sussumibile nell'ambito delle azioni risarcitorie per i danni da crimini di guerra o contro l'umanità commessi nello Stato italiano *iure imperii* dai soldati del Terzo Reich e, per esso, in qualità di successore a titolo universale, dalla Repubblica Federale di Germania.

Nel dibattito giurisprudenziale, anche internazionale, sorto in materia, va ricordato che le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 5044 del 2004 avevano già affermato che quando *"...l'atto compiuto si configura quale crimine internazionale, non vi è alcuna valida ragione per tener ferma l'immunità dello Stato e per negare, conseguentemente, che la sua responsabilità possa essere fatta valere davanti all'autorità giudiziaria di uno Stato straniero"*, dovendo pertanto escludersi che detta immunità possa assumere rilievo a fronte di atti di gravità tale da configurarsi come "crimini contro l'umanità".

Il ruolo di principio fondamentale assunto dal rispetto dei diritti inviolabili della persona, anche nell'ordinamento internazionale, era stato poi nuovamente affermato dalle stesse Sezioni Unite nel 2008 (ord. Cassazione Sez. Un. Civili, 29 maggio 2008, n. 14202), che avevano evidenziato che, del resto, come anche sottolineato dalla dottrina internazionalistica più attenta al tema di cui si discute, sarebbe stato *"...a dir poco "incongruo" che la giurisdizione civile, che l'ordinamento internazionale già consente di esercitare nei confronti dello Stato straniero in caso di violazioni, ad esso addebitabili, di obbligazioni negoziali, resti, invece, esclusa a fronte di ben più gravi violazioni, quali quelle costituenti crimini addirittura contro l'umanità, e che segnano anche il punto di rottura dell'esercizio tollerabile della sovranità"*, pervenendo pertanto alla conclusione che la Repubblica Federale di Germania non aveva il diritto di essere riconosciuta immune dalla giurisdizione civile del Giudice italiano, che conseguentemente le stesse Sezioni avevano con tale pronuncia dichiarato.

Tuttavia detto orientamento della giurisprudenza italiana di legittimità è stato poi censurato dalla Corte Internazionale di Giustizia (CIG) nella nota sentenza del 3 febbraio 2012 "Jurisdictional immunities of the State (Germany v. Italy, Greece intervening)", che, accogliendo il ricorso della Repubblica Federale di Germania, proposto contro la Repubblica Italiana per ottenere il blocco delle indennità alle vittime dei crimini nazisti, ha affermato che la tutela giurisdizionale dei diritti, anche fondamentali, dei cittadini di uno Stato per illeciti commessi da un altro Governo deve arrestarsi di fronte al principio di eguaglianza sovrana degli Stati, di tal ch , nell'assunto della stessa Corte, al principio di immunit  giurisdizionale degli Stati consegue la mancanza di potest  giurisdizionale della Repubblica Italiana, nei confronti della Repubblica Federale di Germania, nei giudizi civili di condanna al risarcimento del danno, pur conseguenti alla commissione di crimini di guerra o crimini contro l'umanit . La CIG ha pertanto condannato l'Italia per violazione della norma internazionale sull'immunit  giurisdizionale dello stato estero, disponendo che *"la Repubblica Italiana, promulgando l'opportuna legislazione o facendo ricorso ad altro metodo a sua scelta, dovr  fare in modo che le decisioni dei suoi giudici e quelle di altre autorit  giudiziarie che violano l'immunit  riconosciuta alla Repubblica Federale di Germania dal diritto internazionale siano rese inefficaci."*

Il legislatore italiano, richiamato dalla C.I.G. ad adottare gli adeguati provvedimenti legislativi o le altre misure necessarie ad annullare l'efficacia delle decisioni delle corti italiane in violazione della immunit  della Repubblica Federale di Germania, ha sollecitamente provveduto in tal senso con la legge 14 gennaio 2013 n. 5 (contenente le norme per l'adeguamento interno alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunit  giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, adottata a New York nel 2004), che all'art. 3, tra l'altro, prevede che *"quando la Corte Internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui   stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, il giudice davanti al quale pende controversia relativa alle stesse condotte rileva, d'ufficio ed anche quando ha gi  emesso sentenza non definitiva passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione ( ), il difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo"*.

A seguito del mutato quadro normativo di riferimento, la successiva giurisprudenza di legittimit , adeguandosi allo stesso, ha negato la giurisdizione del giudice italiano in relazione alle domande risarcitorie promosse nei confronti della Repubblica Federale di Germania con riguardo ad attivit  *iure imperii*, ritenute lesive dei valori fondamentali della persona o integranti crimini contro l'umanit , commesse dal Reich tedesco fra il 1943 ed il 1945 (cfr. Cass. civ. sez. un. 21 gennaio 2014, n. 1136: *"In tema di azione risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica federale di Germania, dal cittadino italiano che lamenta di essere stato catturato a seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la seconda guerra mondiale e deportato in Germania, l'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 5, emanata per determinare le modalit  di attuazione della sentenza della Corte internazionale di giustizia dell'Aja del 2 febbraio 2012 che, ha escluso la sussistenza della giurisdizione civile rispetto agli atti compiuti "jure imperii" da uno Stato, nel prevedere la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano, in qualunque stato e grado del processo (e pur dopo una precedente statuizione della cassazione, con rinvio al giudice di merito), costituisce norma di adeguamento dell'ordinamento interno a quello internazionale, in attuazione dell'art. 11, secondo periodo, Cost."*).

Sennonch , come rievocato di recente dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 15812 del 29/07/2016), la Corte costituzionale, sollecitata dal Tribunale di Firenze con tre distinte ordinanze di rimessione, *"...con la sentenza n. 238 del 2014, ha, da un lato, dichiarato infondata la questione di legittimit  costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione, della norma prodotta nell'ordinamento italiano mediante li recepimento, ai sensi dell'art. 10, primo comma, della Costituzione, della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunit  degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati per tutti gli atti ritenuti iure imperii, cos  come interpretata dalla sentenza del 3 febbraio 2012 della Corte internazionale di Giustizia (CIG), segnatamente precisando*

che il contrasto della norma internazionale sull'immunità degli Stati, con i principi fondamentali e con i diritti inviolabili riconosciuti dalla Carta fondamentale del nostro Stato, esclude tout court l'operatività del meccanismo di adattamento automatico sancito dal medesimo articolo, con la conseguenza inevitabile che la norma internazionale, per la parte confliggente con i predetti principi e diritti, deve ritenersi giammai entrata nel nostro ordinamento; e ha, dall'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5, nonché dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, la quale gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona. .. La scelta operata in dispositivo dal giudice delle leggi è basata sui seguenti, concorrenti e consequenziali rilievi: a) la riconosciuta possibilità che, nei rapporti con gli Stati stranieri, il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 Cost. possa subire un limite ulteriore (rispetto a quelli imposti dall'art. 10 Cost.), quando lo giustifichi un interesse pubblico potenzialmente preminente (cfr. Corte cost. n. 18 del 1982), non opera nella fattispecie, considerato che la negazione della giurisdizione in ordine alle richieste di risarcimento delle vittime di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni di diritti fondamentali della persona non è giustificata da alcuno di siffatti interessi e che neppure è prevista altra forma di riparazione giudiziaria; b) l'immunità dello stato straniero dalla giurisdizione, consentita dagli artt. 2 e 24 Cost. è volta a proteggere la funzione, non già comportamenti che non attengono all'esercizio tipico della potestà di governo; c) i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona costituiscono un limite all'ingresso delle norme internazionali generalmente riconosciute alle quali l'ordinamento giuridico italiano si conforma ex art. 10, primo comma, della Costituzione, trattandosi di elementi identificativi e irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale, per ciò stesso sottratti anche alla revisione costituzionale; d) pur riconoscendosi che la vincolatività, ex art. 1, legge 17 agosto 1957, n. 848, delle decisioni della CIG, in quanto organo dell'ONU, costituisce una delle limitazioni di sovranità alle quali, ai sensi dell'art. 11 della Costituzione, l'Italia ha consentito in favore delle organizzazioni internazionali volte ad assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni, va nondimeno affermata la perdurante operatività della barriera costituita dal rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili tutelati dalla Costituzione; e) ne deriva, con specifico riguardo al contenuto della sentenza della CIG in data 3 febbraio 2012, che la menzionata legge del 1957, che ha dato esecuzione allo Statuto delle Nazioni Unite, deve ritenersi in contrasto con gli artt. 2 e 24 della Costituzione, posto che il totale sacrificio imposto a uno dei principi supremi dell'ordinamento italiano, quale senza dubbio è il diritto al giudice a tutela di diritti inviolabili, non può giustificarsi ed essere tollerato quando ciò che si protegge è l'esercizio illegittimo di una potestà di governo manifestatasi in crimini di guerra e contro l'umanità. Questo essendo lo stato dell'arte, la soluzione della questione posta dal primo motivo è affatto obbligata. " (cfr. Cass. Sez. Un. n. 15812/2016 cit.).

Cancellato dall'ordinamento l'art. 3 della legge n. 5 del 2013 e venuto meno l'obbligo del giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno già reiteratamente affermato la giurisdizione del giudice italiano a conoscere delle domande risarcitorie di cui si discute (cfr., oltre alla citata sentenza n. 15812/2016, Cass. Sez. Un. n. 762/2017), sottolineando che l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali (Cass. Sez. un 15812/16).

Con detti ultimi arresti giurisprudenziali, le Sezioni Unite (cfr. sentenze nn. 21946/2015, 15812/2016 e 762/2017) si sono in realtà dichiaratamente riportate al precedente orientamento,- espresso in analoghe

fattispecie prima della menzionata sentenza della Corte internazionale di Giustizia del 3 febbraio 2012 e della conseguente riforma normativa di cui all'art 3 della legge n. 5 del 2013 - con il quale è stato affermato che il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto, anche nell'ordinamento internazionale, il valore di principio fondamentale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello del rispetto delle reciproche sovranità, cui si collega il riconoscimento dell'immunità statale dalla giurisdizione civile straniera, e conseguentemente ritenuto che la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta - che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri per gli atti "iure imperii" - non ha carattere incondizionato, ma, quando venga in contrapposizione con il parallelo principio, formatosi nell'ordinamento internazionale, del primato assoluto dei valori fondamentali della libertà e dignità della persona umana, ne rimane conformata, con la conseguenza che allo Stato straniero non è accordata un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, in presenza di comportamenti di tale gravità da configurarsi quali crimini contro l'umanità che, in quanto lesivi di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali, segnano il punto di rottura dell'esercizio tollerabile della sovranità (Sez. Un. 5044/04 cit.; Sez. Un. 14201/08; Sez. Un. 14202/2008 cit.; Cass., sez. I, 11163/11).

Pertanto, le stesse Sezioni Unite, aderendo al principio enunciato dalla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2014 (e ribadito dalla stessa Corte Costituzionale con ordinanza n. 30 del 2015), secondo cui la parte della norma sull'immunità dalla giurisdizione civile che confligge con gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale non è entrata nell'ordinamento italiano e non vi spiega, quindi, alcun effetto (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 21946 del 28/10/2015), hanno in realtà ritrovato in detta propugnata lettura adeguatrice orientamenti della giurisprudenza della stessa Suprema Corte, la quale più volte nel recente passato, proprio in tema di immunità dalla giurisdizione civile dello Stato estero, ha ritenuto prevalenti, sul dogma della sovranità, i principi e i diritti fondamentali che si riconnettono ai valori costitutivi della dignità umana (Sez. Un. n. 21946/2015 cit., con riferimento alle sopra citate sentenze delle stesse Sez. Un. nn. 5044/2004, 14201/2008 e 14202/2008 ed a Cass., sez. I, 11163/11).

Sussiste pertanto la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica Federale di Germania, dal cittadino italiano che lamenta di essere stato catturato a seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la seconda guerra mondiale e deportato in Germania per essere utilizzato quale mano d'opera non volontaria al servizio di imprese tedesche, come nel caso di specie, atteso che sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale (Cass. Sez. Un. n. 762/2017 cit.).

In definitiva, conformemente a quanto affermato da recente autorevole giurisprudenza di merito (cfr. sentenza n. 2468/2015 del Tribunale di Firenze, giudice remittente che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle fonti riprodotte della consuetudine internazionale, poi decisa dal Giudice delle leggi nella citata sentenza n. 238/2014), va ritenuto che "*... il sacrificio dell'ordinamento internazionale con riferimento alla riconosciuta giurisdizione civile italiana per crimini nazisti commessi anche in Italia ad opera dei funzionari del terzo Reich appare assai limitato rispetto a quello prodotto dalla negazione del diritto alla giurisdizione delle vittime di crimini contro l'umanità ad opera delle forze armate nazifasciste durante la seconda guerra mondiale. Per tali motivi il diritto fondamentale al giudice, principio supremo dell'ordinamento interno contenuto nell'art. 24 Cost., non deve, nel caso di specie, subire la invocata radicale compressione che sarebbe invece determinata dall'applicazione della immunità giurisdizionale della RFG, anche al giudizio di accertamento e condanna.*"

Ne consegue che anche in relazione alle domande risarcitorie proposte nel presente giudizio la giurisdizione italiana va affermata.



Nel merito delle condotte illecite denunciate, si osserva che nell'atto introduttivo si è affermato che :  
██████████, durante la seconda guerra mondiale militare di leva del Regio Esercito Italiano con matricola n. 18833, appartenente al 14° Reggimento Fanteria "Chieti", dopo l'armistizio dell'8/9/1943, mentre si trovava in Grecia in servizio militare attivo, era stato catturato dalle forze militari tedesche e deportato in Germania, in Stammlager XI B – Fallingbostelm, con matricola internato n. 52421, per essere avviato ai lavori forzati, ai quali fu assoggettato dapprima per la raccolta, carico e scarico di barbabietole e patate e poi in una fabbrica per la costruzione di componenti di missili V1 e V2, sino al termine del conflitto bellico, avvenuto il 2/5/1945, mentre la sua liberazione avvenne l'8/5/1945 ed il suo ritorno a casa il 21/8/1945; ██████████, durante la seconda guerra mondiale militare di leva del Regio Esercito Italiano con matricola n. 24360, appartenente al 23° Reggimento Fanteria, dopo l'armistizio dell'8/9/1943, mentre si trovava nell'Italia settentrionale in servizio militare attivo, era stato catturato dalle forze militari tedesche e deportato in Germania, a Mathausen e poi nel sottocampo Gusen di detta località, per essere avviato ai lavori forzati, ai quali fu assoggettato in una fabbrica di munizioni, sino al termine del conflitto bellico, avvenuto il 2/5/1945, mentre la sua liberazione avvenne l'8/5/1945 ed il suo ritorno a casa il 28/7/1945; ██████████, durante la seconda guerra mondiale militare di leva del Regio Esercito Italiano con matricola n. 25393, appartenente al 1° Reggimento Artiglieria "Cacciatori delle Alpi" e poi trasferito alla 25° Sezione Sanità, dopo l'armistizio dell'8/9/1943, già a Lubiana (Yugoslavia) in servizio militare attivo, era stato catturato in Albania dalle forze militari tedesche e deportato in Germania, in Stammlager VI F – Blochold Westfal con matricola internato n. 55562, per essere avviato ai lavori forzati, ai quali fu assoggettato, come saldatore in una fabbrica di componenti per cannoni, sino al termine del conflitto bellico, avvenuto il 2/5/1945, mentre la sua liberazione avvenne l'8/5/1945 ed il suo ritorno a casa il 25/8/1945.

Peraltro, relativamente a ██████████, che al momento della cattura si trovava in Grecia, ed a ██████████, che al momento della cattura si trovava in Albania, non è stato dedotto che almeno una parte dell'azione criminosa è avvenuta in Italia. Tuttavia, neanche in tal caso verrebbe meno la giurisdizione del giudice italiano nella causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità commessi *iure imperii* da uno Stato straniero : infatti, "*...è appena il caso di rilevare che, essendo essi qualificabili come crimini internazionali, la giurisdizione andrebbe comunque individuata secondo i principi della giurisdizione universale...*" (cfr. Cass. Sez. Un. 11 marzo 2004 n. 5044 cit., anche laddove afferma che "*...se l'immunità funzionale non può trovare applicazione, perché l'atto compiuto si configura quale crimine internazionale, non vi è alcuna valida ragione per tener ferma l'immunità dello Stato e per negare, conseguentemente, che la sua responsabilità possa essere fatta valere davanti all'autorità giudiziaria di uno Stato straniero. 12. Tutto ciò conferma che la Repubblica Federale di Germania non ha il diritto di essere riconosciuta, nella presente controversia, immune dalla giurisdizione del giudice italiano, la cui giurisdizione deve essere quindi dichiarata.*" ).

Merita altresì da ultimo evidenziare sul punto che nell'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale, il Tribunale di Firenze - in funzione di giudice remittente che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle fonti riprodotte della consuetudine internazionale, poi decisa dal Giudice delle leggi nella detta sentenza n. 238/2014, - aveva rilevato l'incoerenza con i diritti fondamentali della persona umana, consacrati nella Costituzione italiana e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01), ( Capo I e art. 47 ), della sopravvivenza di una prassi, fattasi consuetudine internazionale, che impedisse, ancora oggi, ai giudici nazionali ( ma un domani anche ai giudici della UE nell'ambito di quell'ordinamento) di conoscere nel giudizio civile la responsabilità ( per crimini di guerra e contro l'umanità ) di un diverso Stato aderente alla Unione.

Nella citata sentenza n. 2468/2015 lo stesso Tribunale ha evidenziato che "... il contemperare, nel caso in esame, le esigenze che sottendono la consuetudine internazionale sulla immunità con il principio di effettività della tutela dei diritti fondamentali, implica considerare che la scelta radicale di fronte alla quale si è trovata la Corte Costituzionale italiana è stata determinata in primo luogo dalla condotta della Repubblica Federale di Germania che, pur ammettendo di esser responsabile per i crimini del Terzo Reich non solo ha invocato l'immunità giurisdizionale ma non ha intrapreso, con le vittime e con i loro parenti prossimi, oltre che con lo Stato Italiano, alcuna trattativa. E ciò anche quando l'obbligo di trattare è stato posto dalla CIG come argomento significativo per sostenere la propria decisione di confermare la illimitata estensione della consuetudine a tutti i fatti illeciti commessi iure imperii. Non è in questa sede necessario ricordare l'odissea che le pretese risarcitorie degli internati militari italiani hanno subito nell'ordinamento tedesco. Ne ha dato conto, con rincrescimento, anche la sentenza della Corte di Giustizia 3.2.2013 (par. 99)".

Venendo dunque alle pretese risarcitorie degli eredi dei tre internati militari italiani, i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria avanzata si sono concretati nella cattura degli stessi militari e nella loro deportazione in Germania per essere utilizzati quale "mano d'opera non volontaria" al servizio dell'industria bellica tedesca (in fabbriche per la costruzione di componenti di missili, di munizioni e di componenti di cannoni).

E' documentato in atti che : 1) **V. [redacted]**, dopo l'armistizio dell'8/9/1943, mentre si trovava in Grecia in servizio militare attivo, fu catturato dalle forze militari tedesche e deportato in Germania, in Stammlager XI B - Fallingbostelm, con matricola internato n. 52421, per essere avviato ai lavori forzati, dapprima per la raccolta, carico e scarico di barbabietole e patate e poi in una fabbrica per la costruzione di componenti di missili V1 e V2, sino al termine del conflitto bellico ( 2/5/1945), mentre la sua liberazione avvenne l'8/5/1945; 2) **G. [redacted]**, dopo l'armistizio dell'8/9/1943, mentre si trovava nell'Italia settentrionale in servizio militare attivo, fu catturato dalle forze militari tedesche e deportato in Germania, a Mathausen e poi nel sottocampo Gusen di detta località, per essere avviato ai lavori forzati in una fabbrica di munizioni, sino al termine del conflitto bellico, mentre la sua liberazione avvenne l'8/5/1945 ; 3) **[redacted]**, dopo l'armistizio dell'8/9/1943, già a Lubiana (Yugoslavia) in servizio militare attivo, fu catturato in Albania dalle forze militari tedesche e deportato in Germania, in Stammlager VI F - Blochold Westfal con matricola internato n. 55562, per essere avviato ai lavori forzati in una fabbrica di componenti per cannoni, sino al termine del conflitto bellico, mentre la sua liberazione avvenne l'8/5/1945.

Detti internati militari italiani (*Italienische Militar - Internierte*, IMI fu il nome ufficiale dato dalle autorità tedesche ai soldati italiani catturati, rastrellati e deportati nei territori del Terzo Reich nei giorni immediatamente successivi alla proclamazione dell'Armistizio di Cassibile (8 settembre 1943), v. Wikipedia, Internati Militari Italiani) furono adibiti al lavoro forzato, segregato il primo nel campo di concentramento di Stammlager, il secondo in quello di Mathausen e poi di Gusen, uno dei sottolager, il terzo in quello di Stammlager VI F - Blochold (v. elenco Campi Stalag tedesco, da fonte Web, doc. 10), e tutti poi liberati sei giorni dopo la fine della guerra, dopo essere stati per quasi due anni in condizioni pressochè inumane e ridotti in schiavitù.

Nel ricorso è stato affermato che i tre militari internati furono sottoposti a "...condizioni di lavoro ...particolarmente dure: sia per l'orario di lavoro mediamente di dodici ore giornaliere impegnati in lavori manuali pesantissimi; sia per le condizioni igienico- sanitarie (con il corpo e gli abiti logori infestati da parassiti) e di alimentazione gravemente insufficienti; sia per le condizioni ambientali, patendo il freddo e costretti a dormire per terra sopra un giaciglio di paglia...Ciò sempre ...con il timore di essere ...malmenati e puniti per ogni piccola infrazione...Al loro rientro in Italia dopo circa due anni di prigionia essi, a causa delle loro condizioni fisiche e di salute e per lo stato di dimagrimento, erano irriconoscibili agli stessi loro familiari". (cfr. pagg. 2 e 3 del ricorso).

Tale descrizione delle condizioni disumane in cui si trovavano nei rispettivi campi di internamento i tre militari italiani, la cui detenzione negli stessi campi è stata documentalmente provata con la produzione dal Foglio Matricolare e Caratteristico di ciascuno (cfr. docc. 1,2 e 3 allegati al ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c., nonché nota del Responsabile Dipartimento Richieste dell' International Tracing Service della Germania in data 7/10/2015, docc.1 e 2 depositati il 13/01/2016), ha trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni dei testimoni escussi **[redacted]**, **[redacted]** e **[redacted]**, che hanno confermato la sussistenza di dette condizioni, come apprese direttamente dagli stessi tre internati, i quali riferirono in particolare che il loro trasferimento dal luogo di cattura al campo di prigionia durò vari giorni, a mezzo di carri merci e carri bestiame, nei quali erano stipati a tal punto da essere costretti a stare per la maggior parte del tempo in piedi, senza acqua e cibo, nè soste per espletare le basilari funzioni corporali (cfr. risposte sul capitolo 2 della testimone **[redacted]**, riferendo racconti dal nonno **[redacted]**, della testimone **[redacted]**, riferendo racconti dello zio **[redacted]**, e del testimone **[redacted]**, riferendo racconti del suo collega di lavoro **[redacted]**.

In particolare **[redacted]** durante la prigionia venne impiegato dapprima per quattro mesi nella raccolta, carico e scarico di barbabietole, periodo in cui lo stesso e gli altri internati "...demutriti ed affamati, cercavano di mangiare una patata o una barbabietola ma ciò gli veniva vietato e venivano frustati dai soldati tedeschi con il nerbo o percossi con il calcio dei fucili e se qualcuno cadeva a terra durante i lavori per gli stenti, veniva fucilato; dopo quattro mesi venne trasferito nella fabbrica dei missili e lì faceva il saldatore, senza usare mascherina e pertanto respirava un'aria malsana tanto che gli si gonfiava la faccia e mi raccontava che gli davano un unguento nero da mettere in faccia. Poi era stato trasferito in altra fabbrica, in cui fu addetto alla foratura dei pezzi di metallo e lì rimase fino alla fine della sua prigionia; lì faceva turni e poteva dormire solo poche ore al giorno e mangiava soltanto una volta al giorno; mangiavano solo semolino in cui spesso trovavano anche escrementi di topi" (v. dichiarazioni della testimone **[redacted]**). Il **[redacted]** "... era robusto e quando tornò dalla Germania non pesava neanche 60 chili, come risultava anche da un documento ... che certificava il peso quando lui era rientrato in Italia ed era stato visitato.. raccontava che quando lavorava in fabbrica, poteva dormire solo 3 o 4 ore a notte e dormiva su assi legno nelle baracche, senza coperte e malvestiti, perché portavano gli stessi abiti con i quali erano stati fatti prigionieri, abiti infestati da pidocchi.....aveva raccontato anche un episodio particolarmente toccante: lui dormiva con due fratelli ed una mattina uno di loro si sentiva molto male e l'altro aveva chiesto ai militari tedeschi di poter fare compagnia al fratello malato ma loro non diedero il permesso e quando ...tornarono nella baracca, trovarono il fratello di quest'ultimo morto....raccontava di come fucilavano chiunque cadesse a terra durante i lavori.... raccontava che loro dovevano lavorare e continuare il loro turno anche quando sentivano che la fabbrica veniva bombardata e dopo che una parte della fabbrica era stata danneggiata per i bombardamenti dovevano spostare tutte le attrezzature nella parte rimasta intatta e proseguire il loro lavoro."(v. dichiarazioni della testimone **[redacted]**, nipote dell'internato **[redacted]**, riferendo racconti della nonna, moglie del **[redacted]** : "...tutte le persone del paese venivano a vedere mio nonno anche per curiosità, perché era irriconoscibile e stava malissimo, non poteva respirare ed il suo carattere non era piu' quello di una volta, aveva tanta rabbia dentro, si era

incattivito e bastava una sciocchezza per renderlo irascibile, anche con i suoi figli piccoli, mentre prima della prigionia era un uomo buono e tranquillo"; e dello stesso nonno: "...raccontava giornalmente detti episodi, anche perché era sempre a casa, visto che da quando era ritornato dalla prigionia, quando aveva 32 anni, non aveva potuto più lavorare, a causa delle condizioni di salute.").

██████████, come dallo stesso raccontato, "...quando lavorava nella fabbrica di cannoni, lavorava molte ore al giorno senza sosta, respirando la polvere ....anche se provavano a mangiare una buccia di patata perché erano affamati, venivano malmenati con le canne dei fucili e con le fruste dai soldati tedeschi... quando erano in fila, se qualcuno provava a spostarsi dalla stessa fila, veniva fucilato dai soldati tedeschi immediatamente....era irriconoscibile quando era rientrato dal campo di prigionia perché non era più quell'uomo robusto che era prima." (v. dichiarazioni della testimone ██████████).

██████████, nipote dell'internato ██████████, la quale ha precisato che lo zio "...raccontava giornalmente detti episodi, anche perché per lui l'argomento del campo di prigionia era divenuto un chiodo fisso, proprio per le sofferenze patite che non poteva dimenticare.").

██████████ "... raccontava spesso dei lavori forzati che doveva eseguire mentre era prigioniero in Germania e mentre raccontava piangeva, diceva che lavorava per 14-15 ore di seguito e che poteva mangiare solo una brodaglia per tutto il giorno; diceva anche che raggiungevano la fabbrica ammassati in carri merci...che, per quanto era sudicio il vestito che indossava durante la prigionia, il vestito sembrava di pelle..... diceva che durante il lavoro erano esposti alle percosse dei soldati che li bastonavano anche quando si avvicinavano a qualcuno che si sentiva male durante i lavori forzati...diceva che, quando erà partito per la guerra, pesava 70 kg. e che al ritorno ne pesava 45." (v. dichiarazioni del testimone ██████████, collega di lavoro dell'internato ██████████).

██████████, il quale ha altresì dichiarato che ██████████ "...diceva piangendo che era a tal punto dimagrito e mal ridotto al suo ritorno dalla prigionia, che i suoi paesani non lo avevano fatto entrare in casa perché non lo avevano riconosciuto").

Dunque comprovati risultano gli stenti, le disumane umiliazioni e il generale annichilimento della personalità vissuti dai tre internati nel corso della prigionia.

Non può essere revocata in dubbio la natura di crimine di guerra e contro l'umanità dei fatti per cui è causa.

La stessa giurisprudenza di legittimità ha del resto più volte affermato che la deportazione e l'assoggettamento dei deportati al lavoro forzato è un crimine contro l'umanità ("Come tale - come crimine cioè contro l'umanità - venendo in particolare, sempre a livello di comunità internazionale, considerata "la deportazione e l'assoggettamento dei deportati al lavoro forzato" (come inequivocabilmente, tra l'altro, emerge dallo Statuto delle Nazioni Unite firmato a Londra l'8 agosto 1945, sub art. 6, lett. b); dalla Risoluzione 95 dell'11 dicembre 1946 della Assemblea Generale delle N.U., dai Principi di diritto internazionale adottati nel giugno 1950 dalla Commissione delle N.U., sub 6°, dalle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza n. 827/93 e n. 955/94, con le quali sono stati adottati, rispettivamente, lo statuto del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (artt. 2 e 5) e lo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (art. 3); sia, infine, dalla Convenzione con la quale è stata istituita la Corte penale internazionale, sottoscritta a Roma il 17 luglio 1998 da ben 139 Stati (dei quali 120 ratificanti) ed entrata in vigore il 1 luglio 2002 (art. 7-8)", cfr. Cass. Sez. Un. Civili, 29 maggio 2008, n. 14202, cit.; peraltro già le stesse Sezioni Unite con la richiamata sentenza 11 marzo 2004, n. 5044, Ferrini c. Repubblica Federale di Germania, avevano affermato "che sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale" ). Detta natura è stata ribadita anche recentemente dalle Sezioni Unite, laddove hanno affermato, in tema di azione risarcitoria promossa nei confronti della Repubblica Federale di Germania da cittadino italiano

catturato a seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la seconda guerra mondiale e deportato in Germania per essere utilizzato quale mano d'opera non volontaria al servizio di imprese tedesche, che *"...sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale"* (Cass. Sez. Un. n. 762/2017cit.).

Risulta perciò accertato che la condotta responsabile del trattamento disumano cui sono stati sottoposti ~~Vincenzo, Paolo e Giovanni~~ integra un fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., né può essere revocata in dubbio la responsabilità del Terzo Reich, né la continuità giuridica con esso, e ciò in virtù della presunzione di continuità della persona dello Stato che vige nel diritto internazionale, Stato che non si estingue neanche per effetto dei mutamenti rivoluzionari di governo, con conseguente successione a titolo universale nei diritti ed obblighi del governo precedente.

Tale continuità non è stata del resto contestata dalla Repubblica Federale di Germania neanche nel ricorso innanzi alla Corte Internazionale di Giustizia nel procedimento poi definito con la citata sentenza della stessa Corte del 3 febbraio 2012, avendo in detta sede ribadito che l'attuale Stato tedesco si assume la responsabilità per gli atti "iure imperii" delle autorità del Terzo Reich ed anche in quei pochi procedimenti civili, relativi ad azioni risarcitorie analoghe alla presente, nei quali la stessa Repubblica Federale di Germania si è costituita, non ha eccepito di non essere successore del Terzo Reich (cfr. anche Cass. pen. Sez. I, 21 ottobre 2008 n. 1072, caso "Milde"), essendo dunque detto comportamento processuale sintomatico della non contestazione di una responsabilità morale e politica per i crimini commessi dal regime nazista, come già autorevolmente rilevato dalla giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. Un. n. 5044/2004 cit.: *"La gravità di tali crimini è stata del resto riconosciuta dalla stessa Germania che, prendendo atto delle sofferenze inflitte dallo Stato nazista a quanti furono deportati e assoggettati al "lavoro coatto" e facendosi carico della relativa responsabilità politica e morale, ha istituito, con il concorso delle imprese tedesche che avevano beneficiato di tali prestazioni "non volontarie", una Fondazione, denominata "Memoria, responsabilità e futuro", allo scopo di mantenere vivo il ricorso dell'accaduto e di assicurare alle vittime un indennizzo (legge 2 agosto 2000, BGBl 2000, I, 1263), subordinando peraltro l'individuazione degli "aventi diritto" alla ricorrenza di determinati requisiti (ivi, articolo 11)."*).

Ne consegue l'accertamento della responsabilità della convenuta Repubblica per la condotta messa in atto, *iure imperii*, dai propri funzionari nella ideazione, programmazione e realizzazione del sistema di deportazione del quale ~~Vincenzo, Paolo e Giovanni~~ sono state vittime.

La Repubblica Federale di Germania va dunque dichiarata responsabile dell'illecito subito da ~~Vincenzo, Paolo e Giovanni~~, illecito che ha prodotto un pregiudizio non patrimoniale conseguente alle orrende sofferenze fisiche e psichiche, come accertate dalle risultanze istruttorie, tra le quali meritano di essere rievocati gli stessi racconti delle vittime, aventi ad oggetto la dura vita di deportati, come riferiti dai testimoni escussi, racconti dai quali ben si evincono le sofferenze che si sono concretizzate nel totale, ancorché temporaneo, annientamento della dignità di persona degli stessi internati.

Il crimine della deportazione perpetrato in danno di ~~Vincenzo, Paolo e Giovanni~~ e ~~Giovanni~~, integrando dunque, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, un fatto illecito civile, rilevante ex art. 2043 c.c., dà titolo ai danneggiati e - come nel caso di specie, in cui agiscono gli eredi degli stessi - ai loro aventi causa, di ottenere il risarcimento dei danni subiti.

La legge sostanziale applicabile al fatto per cui è causa è la legge italiana in forza dell'art. 62 l. 218/1995. In tale norma è previsto che la responsabilità per fatto illecito sia regolata "dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento" e che il danneggiato possa chiedere "l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno". L'evento di cui si tratta (deportazione e riduzione in schiavitù) si è verificato in Italia peraltro soltanto per ~~Giovanni~~, poiché è stato catturato in luogo imprecisato dell'Italia settentrionale, mentre ~~Vincenzo~~ fu catturato in Grecia e ~~Paolo~~ in Francia. Non rileva che l'illecita condotta si sia protratta nel territorio di un diverso Stato, poiché il "fatto che ha causato il danno", ai sensi della seconda parte dell'art. 62 1°

comma sopra citato, consiste indubbiamente nella cattura e deportazione, che per il primo dei tre soldati italiani internati è avvenuta in Italia, per proseguire in territorio tedesco. Tutti gli attori, eredi dei tre soldati, hanno in ogni caso implicitamente chiesto l'applicazione della legge italiana e, nella contumacia della convenuta Repubblica, non vi è motivo di escluderla per alcuno, anche in ragione del principio della universalità della giurisdizione che vale anche per i processi civili che traggono origine, come nella specie, da crimini internazionali (cfr. al riguardo Cass. Sez. Un. Cass. n. 5044/2004 cit.).

Sia l'eccezione di "inammissibilità/decadenza dal diritto al risarcimento/indennizzo" per avvenuta rinuncia italiana alle domande di risarcimento per perdite o danni occorsi durante la guerra, avuto riguardo all'art. 77 del Trattato di Pace del 1947 reso esecutivo con Decreto del Capo provvisorio dello Stato 28.11.1947 n. 1430 ed all'art. 2 dell'Accordo italo-tedesco di Bonn del 2.6.1961 reso esecutivo con D.P.R. 14.4.1962, ovvero anche ai sensi dell'Accordo italo-tedesco del 6.2.1961 "per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialisti" ratificato con legge 404/1963" (cfr. pag. 3 dell'atto intervento), sia l'eccezione di prescrizione del diritto, come entrambe sollevata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, rimangono all'evidenza assorbite nella inammissibilità dell'intervento adesivo dello stesso eccipiente, *ut supra* ritenuta.

Per quanto attiene la liquidazione dei danni, nulla è dovuto a titolo di danno patrimoniale: poiché infatti ~~Vincenzo Neri, Romano Casella, Paolo Sica, Giovanni~~ non avrebbero potuto essere deportati per esser sottoposti alla condizione di schiavitù nel lavoro forzato, non può ai loro eredi esser riconosciuto il danno da mancata remunerazione (cfr. in tal senso sentenza del Tribunale di Firenze n. 2468/2015 cit. laddove si afferma che "...non ritiene che vi sia nesso di causa tra la condotta di deportazione e di assoggettamento al lavoro in condizioni di schiavitù e l'evento pregiudizievole individuato nella mancata retribuzione").

La riduzione in schiavitù può in ogni caso essere apprezzata integralmente sotto il profilo del danno non patrimoniale, i cui criteri di liquidazione non possono che essere strettamente equitativi.

Essi vanno ancorati alle condizioni fisiche di deportazione, all'ingiusta privazione della libertà personale, alla riduzione in schiavitù, in ragione dell'assoggettamento a lavori pesanti senza limiti di tempo né periodi di riposo, all'umiliazione derivante dallo *status* del tutto particolare cui vennero assoggettati gli stessi prigionieri (non prigionieri di guerra, ma, *ut supra* detto, "internati militari", considerati alla stregua di "traditori" ed esposti a umiliazioni e trattamenti contrari alla loro dignità (cfr. doc. 5 del fasc. di parte attrice: "Gli internati militari italiani in Germania" di Gabriele Hammermann), nonché agli effetti postumi della prigionia, consistiti nell'alterato equilibrio psichico e nelle difficoltà di reinserimento sociale (v. sul punto le dichiarazioni dei testimoni ed in particolare quelle di Rita Capriotti sulle condizioni psico-fisiche del nonno, mai più ripresi).

Detti fatti, proprio per il carattere di assoluto annientamento della dignità umana, devono costituire motivo di adeguata considerazione in sede di liquidazione del danno, siccome incidenti su molteplici diritti fondamentali dell'uomo, quali la libertà personale e quella di circolazione, il diritto alla salute, il diritto di libera manifestazione del pensiero; inoltre tra i profili risarcibili, perché lesivi della personalità e dell'equilibrio psico-fisico, non può non annoverarsi l'aver assistito direttamente alla estrema sofferenza fisica e morale degli altri internati (v. ancora sul punto le dichiarazioni dei testimoni escussi sui racconti dei loro congiunti deportati) ed alla sopraffazione umana delle vittime ed alla morte dei sopraffatti.

Pertanto, in considerazione della durata della prigionia di ~~Vincenzo Neri, Romano Casella, Paolo Sica, Giovanni~~ protrattasi per quasi venti mesi, e del grado di compressione dei diritti e delle libertà subiti, e tenuto conto che in casi analoghi il risarcimento del danno è variato da un importo minimo di € 28.000,00 oltre interessi legali dalla pronuncia (cfr. sentenza Trib. Torino 20.05.2010) ad un importo massimo di € 50.000,00, oltre interessi al tasso annuale del 4% calcolati, sulla somma devalutata alla data del 1° gennaio 1945 e rivalutata anno per anno sino al giorno di pubblicazione della sentenza (Trib. Firenze sentenza n. 2468/2015 cit.), si stima equo liquidare, in favore degli eredi di ogni deportato, la somma di € 50.000,00 in moneta attuale, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.

In ragione del citato mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (con particolare riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2014, secondo cui la parte della norma sull'immunità dalla giurisdizione civile che confligge con gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale non è entrata nell'ordinamento italiano e non vi spiega, quindi, alcun effetto, e ciò con riguardo alla legge 14 gennaio 2013 n. 5, che ha sancito l'obbligo del giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della Corte Internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, sentenza che, come sopra detto, ha affermato la mancanza di potestà giurisdizionale della Repubblica Italiana, nei confronti della Repubblica Federale di Germania, nei giudizi civili di condanna al risarcimento del danno, pur conseguenti alla commissione di crimini di guerra o crimini contro l'umanità ("Jurisdictional immunities of the State (Germany v. Italy, Greece intervening)") e del perdurante conflitto in materia fra la giurisprudenza italiana di legittimità e di merito e la giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia, le spese di lite vanno integralmente compensate.

P.Q.M.


Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara la contumacia della Repubblica Federale di Germania;
- dichiara l'inammissibilità dell'intervento volontario adesivo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
- condanna la Repubblica Federale di Germania al pagamento in favore di ~~\_\_\_\_\_~~, quale erede di ~~\_\_\_\_\_~~, della somma di € 50.000,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
- condanna la Repubblica Federale di Germania al pagamento in favore di ~~\_\_\_\_\_~~, ~~\_\_\_\_\_~~ e ~~\_\_\_\_\_~~, quali eredi di ~~\_\_\_\_\_~~, della somma di € 50.000,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
- condanna la Repubblica Federale di Germania al pagamento in favore di ~~\_\_\_\_\_~~ e ~~\_\_\_\_\_~~, quali eredi di ~~\_\_\_\_\_~~, della somma di € 50.000,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Fermo, 27 ottobre 2017

Il Giudice

~~\_\_\_\_\_~~



**TRIBUNALE DI FERMO**

Visto: depositato in cancelleria

Oggi 30 OTT 2017

Il Funzionario Giudiziario

~~\_\_\_\_\_~~  
